



TRIBUNALE DI UDINE

Sezione Civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

| | |
|-------------------------|--------------|
| dott. Alessandra BOTTAN | Presidente |
| dott. Mimma GRISAFI | Giudice |
| dott. Andrea ZULIANI | Giudice rel. |

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 legge fall. depositato in data 17.9.2013 da "Dayli S.r.l. con socio unico in liquidazione", con sede in Reana del Roiale, via Nazionale 21, in persona dei liquidatori dott. Maurizio Variola, dott. Giuliano Bianco e Giancarlo Sachs, con l'avvocato L. Ponti, con il quale è stata richiesta, a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall. (introdotto dalla legge 7.8.2012 n. 134 e da ultimo modificato dall'art. 82 del decreto legge 21.6.2013, n° 69, convertito, con modificazioni, in legge 9.8.2013, n° 98), l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° del medesimo art. 161 legge fall. nel termine all'uopo concesso dal tribunale;

vista la memoria integrativa depositata il 24.9.2013;

• ritenuta la sussistenza dei tutti i presupposti per la concessione del termine richiesto, in quanto:

a) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;



b) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

c) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e, come illustrato nella memoria integrativa, assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8.7.1999, n° 270, avendo avuto alle proprie dipendenze – nell'ultimo anno – 1055 lavoratori, la maggior parte dei quali (989) attualmente ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, e avendo accumulato debiti superiori ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2 decreto legisl. n° 270 cit.);

c1) anche le "grandi imprese" sottratte alla dichiarazione di fallimento perché assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria sono legittimate a proporre ai creditori una soluzione concordata della crisi o dell'insolvenza e, in particolare, a presentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, come si desume, sul piano testuale, dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n° 270 (che rende assoggettabile ad amministrazione straordinaria – e non a fallimento – anche la grande impresa "ammessa alla procedura di concordato preventivo") e, sul piano sistematico, dalla ingiustificata disparità di trattamento che altrimenti si verrebbe a determinare tra imprenditore "non piccolo" ai sensi dell'art. 1 legge fall. e "grande impresa" di cui al decreto legislativo n° 270 del 1999;

• ritenuto che, verificata la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti, il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta deve essere



concesso dal Tribunale, essendo rimesso al suo giudizio discrezionale soltanto – in mancanza di istanze di fallimento, come nel caso di specie – la fissazione del termine tra il minimo (60 giorni) e il massimo (120 giorni) legislativamente fissati, nonché – solo in caso di successiva richiesta di proroga – la verifica della sussistenza di “giustificati motivi”;

ritenuto che, nel caso di specie, in considerazione, da un lato, della complessità della situazione da gestire al fine del completamento della proposta di concordato e, dall’altro lato, dell’urgenza di affrontare la situazione sottolineata nello stesso ricorso, pare congrua la concessione del termine di 90 giorni, che verrà a scadere il 23.12.2013;

- ritenuto che appare del pari meritevole di tutela la richiesta di autorizzare immediatamente anche la sospensione, ai sensi dell’art. 169bis legge fall., dei contratti di locazione in essere tra la ricorrente e numerosi titolari di immobili sparsi su una vasta area del territorio nazionale, nei quali “Dayli S.r.l.” ha esercitato, fino alla recente messa in liquidazione, attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di beni di consumo in genere;

ritenuto, infatti, che:

a) non si ravvisa alcuna incompatibilità tra l’applicazione dell’art. 169bis legge fall. e la presentazione di una domanda di concordato prenotativa, qualora il ricorso contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al tribunale di apprezzare l’utilità della richiesta di sospensione dei contratti rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione (mentre sono irrilevanti, in questa sede, eventuali dubbi circa l’ammissibilità anche di una richiesta di scioglimento dei contratti in pendenza del termine per formulare la proposta e il piano, posto che la ricorrente ne chiede soltanto la sospensione);



b) il ricorso contiene l'argomentata affermazione che il mantenimento in essere del maggior numero possibile di rapporti di locazione (soggetti a cessione automatica in caso di trasferimento d'azienda ex art. 36 legge 27.7.1978, n° 392) costituisce presupposto imprescindibile per l'auspicabile realizzazione di un valore immateriale che attualmente è oggetto di interesse da parte di qualificati potenziali acquirenti dei rami d'azienda e che andrebbe, invece, irreversibilmente perduto in caso di risoluzione di (un numero significativo di) quei contratti;

c) nel ricorso si precisa, altresì, che le proposte che sono state e che saranno formulate dai soggetti interessati all'acquisto dei rami d'azienda (a condizione che negli stessi siano ricompresi anche i diritti di condurre gli immobili in locazione) vengono e verranno vagliate "anche in relazione ai livelli occupazionali che garantirebbero", il che – in una "grande impresa" assoggettabile all'amministrazione straordinaria (ed i cui dipendenti superano di gran lunga il numero minimo richiesto a tal fine) – assume diretta e preminente rilevanza (v. art. 63, comma 3, decreto legisl. n° 270 del 1999);

d) la "sospensione del contratto" di cui al citato art. 169^{bis} legge fall. è strumento idoneo ad evitare, per il periodo della sua vigenza, la risoluzione di contratti che non siano già stati risolti in precedenza;

e) la previa audizione dei contraenti *in bonis*, che non è espressamente prescritta dalla norma, sarebbe, nel caso di specie, di fatto impraticabile, in tempi compatibili con l'urgenza della decisione da assumere, stanti il gran numero di controparti coinvolte;

f) in ogni caso, l'effetto meramente temporaneo e conservativo della misura, nonché la sua finalizzazione alla possibilità di beneficiare gli stessi locatori mediante la rapida sostituzione della conduttrice in crisi con altro



n. 24/13 C.P.

soggetto solvibile ed affidabile, giustificano ampiamente il sacrificio loro imposto;

ritenuto che, in questa fase preliminare, non si pone il problema della quantificazione degli indennizzi dovuti ai contraenti *in bonis*, né quello del loro inserimento nel piano quali crediti concorsuali, trattandosi di aspetto che dovrà essere affrontato al momento della presentazione della proposta e del piano;

- ritenuto che non può essere invece accolta la richiesta di disporre “la sospensione delle azioni esecutive pendenti”, fermo restando che tale effetto è già stato prodotto *ex lege* dalla pubblicazione del domanda di concordato nel registro delle imprese (art. 168, comma 1°, legge fall.) e che non compete a questo tribunale – ma a ciascun giudice eventualmente adito in sede esecutiva o cautelare – interpretare l’estensione di tale norma ed applicarla al caso concreto (e fermo l’ovvio impegno dei liquidatori a cercare il consenso alla proposta anche da parte dei locatori che già hanno avviato le azioni di sfratto);

- ritenuto che si ravvisa l’opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal novellato comma 6° dell’art. 161 legge fall., anche al fine di acquisirne il prescritto parere in vista degli atti di straordinaria amministrazione per i quali la ricorrente preannuncia di volere proporre istanze di autorizzazione già in pendenza del termine per la presentazione della proposta e del piano;

P.Q.M.

visti gli artt. 161 e 169*bis* legge fall.;

asigna a parte ricorrente termine fino al 23.12.2013 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di



n. 24/13 C.P.

cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale l'avvocato Ciro Carano, con studio in Trieste, largo don Bonifacio 1;

dispone, ai sensi del novellato art. 161, comma 8°, legge fall., che i legali rappresentanti della ricorrente informino il Tribunale, con periodicità mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;


autorizza la sospensione per il periodo di 60 giorni dei contratti di locazione in corso di cui all'elenco che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

dispone la pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

manda alla parte ricorrente per la comunicazione del decreto alle controparti interessate dall'autorizzata sospensione contrattuale.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 24.9.2013.

Il Presidente.



IL FUNZIONARIO GIUDIZ.
Alberta Bunello

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi 25 SET. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZ.
Alberta Bunello

